



Ufficio stampa

# Rassegna stampa

15 maggio 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:[claudio.rao@oua.it](mailto:claudio.rao@oua.it))

## SOMMARIO

- Pag 3 AVVOCATI: Come dovrebbe cambiare l'ordinamento forense  
(mondo professionisti)
- Pag 4 AVVOCATI: Avvocati : come dovrebbe cambiare l'ordinamento forense  
(osservatorio sulla legalità)
- Pag 5 SICUREZZA: Ronde in dirittura. Ma non armate (italia oggi)
- Pag 6 CARCERI: Carceri galleggianti e progetti con i privati (italia oggi )
- Pag 7 CARCERI: Carceri galleggianti nei porti (il tempo)
- Pag 8 PENALE: Stalking, i cardini dal riesame (il sole 24 ore)
- Pag 9 MAGISTRATI: Al via il Congresso nazionale di Unicost con un occhio vigile  
sui "mali" del Sud (il sole 24 ore)
- Pag 10 FAMIGLIA: Osservatorio nazionale sulla famiglia, si cambia. Ecco il nuovo  
Regolamento (diritto e giustizia)
- Pag 11 FAMIGLIA: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo  
2009, n. 43 Regolamento recante istituzione e funzionamento del nuovo  
Osservatorio nazionale sulla famiglia. Pubblicato in GU n. 104 del 7 maggio  
2009 (diritto e giustizia)

## MONDO PROFESSIONISTI

### Come dovrebbe cambiare l'ordinamento forense

Lo stato dell'arte, i progetti di legge, le proposte, le criticità e le prospettive di una riforma fortemente voluta da tutta l'avvocatura. Di tutto ciò si discuterà all'incontro: "Verso la riforma dell'ordinamento forense", che sarà soprattutto un dibattito in cui si analizzerà come sta cambiando l'Italia anche alla luce di quanto avviene nel resto dell'Europa. *Maurizio de Tilla* presidente Oua, proprio nel recente incontro con il Presidente della Repubblica, *Giorgio Napolitano*, ha consegnato un documento in cui ha illustrato le preoccupazioni degli avvocati, e dei professionisti in generale, rispetto ai mutamenti economici e culturali in corso nel nostro Paese: «Le professioni – ha spiegato - si sentono oggi sempre più strette fra il potere del Capitale e il potere dello Stato. *Eliot Freidson*, sociologo del lavoro della scuola di Chicago, sostiene che le istituzioni dei professionisti sono radicate non solo nell'economia, ma anche in quegli eventi sociali rappresentati dall'apprendimento, dal progresso e dalla pratica di un sistema di conoscenze e competenze specialistiche. L'obiettivo finale è conservare alti standard di performance per i cittadini con regole certe e pregnanti. Tutto ciò ha una forte rilevanza sociale: le professioni sono una terza forza in alternativa a quelle del Capitale e dello Stato. Preservare e migliorare tale qualità, basata sulla formazione e nell'identità, rappresenta un impegno a garanzia dell'utenza che va protetto e implementato. In tutte le realtà nelle quali si sviluppa un'economia di mercato, la funzione della professione di avvocato è collegata al rigore di percorsi formativi e di accesso (studi universitari, laurea, tirocinio, formazione obbligatoria, esame di stato, aggiornamento permanente, ecc.). E' ovvio a questo punto che la professione forense debba poter compiutamente giocare un ruolo di credibilità svolgendo puntualmente i propri compiti istituzionali e associativi (formazione, deontologia, potere disciplinare, contenimento dei costi, assenza di qualsiasi mascheramento, trasparenza, informazione corretta, ecc.). In questo ambito va indirizzata la riforma dell'ordinamento forense». Facendo poi riferimento ai continui richiami dell'Autorità per la Concorrenza, guidata da *Antonio Catricalà*, il presidente dell'Oua ha sottolineato, che, ancora una volta, in Italia si è completamente fuori strada nella tutela del cittadino-consumatore, «l'eliminazione delle regole - ha continuato - si risolverebbe per gli avvocati in uno scadimento delle qualità e, in definitiva, in una minor protezione degli interessi del cliente. Altro che tutela del consumatore! La nuova visione mercantile è da respingere: è fonte di emarginazione dei professionisti e, con essi, della società civile». Riferendosi all'accusa di essere una "casta", de Tilla ha anche ricordato «l'assurdo è che non si riconosca che, in quasi tutte le professioni e segnatamente nella professione forense, le regole di accesso sono di larga (e forse eccessiva) liberalizzazione e imporrebbero maggiori restrizioni e maggiore rigore. Siamo in presenza di accessi facili e indiscriminati che mettono in concorrenza tra loro un numero enorme di professionisti con una conseguente decurtazione radicale e automatica delle tariffe professionali. Vorremmo sottolineare – ha concluso - che il modello inglese non è compatibile con il modello latino, oltretutto diffuso nella maggior parte dei Paesi europei, fondato su presupposti che contrastano decisamente con la concezione mercantile della professione forense e l'assimilazione dell'avvocato all'operatore economico. Quel che più stride nella comparazione dei due modelli è la partecipazione di capitali di terzi nelle società professionali inglesi. Si corre il pericolo della partecipazione negli studi legali di capitali impiegati da multinazionali, banche, assicurazioni e supermercati. Potrebbe addirittura accadere che penetrino negli studi legali capitali di provenienza illecita. In Europa si confrontano due concezioni diametralmente opposte, due diverse identità di avvocato. Una anglosassone e una di stampo continentale-latino. La prima riguarda una parte minoritaria dell'Europa, la seconda concerne una parte maggioritaria di questa. Ma quel che è assurdo è che possa prevalere nel nostro Paese la concezione minoritaria di ispirazione anglosassone. Noi rivendichiamo, invece, un'avvocatura di tipo latino con un forte grado di autonomia del professionista, assoggettato a regole etiche e deontologiche che vengono controllate dagli Ordini professionali, i quali costituiscono il cardine della struttura organizzativa forense. In questo ambito va collocata la riforma dell'ordinamento forense con scelta prioritaria sul ripristino dei minimi di tariffa, consulenza legale, specializzazioni, formazione, accesso, disciplina, partecipazione e unità di rappresentanza».

## OSSERVATORIO SULLA LEGALITA'

### Avvocati : come dovrebbe cambiare l'ordinamento forense

Come dovrebbe cambiare l'ordinamento forense. Su questo tema Maurizio de Tilla, presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, in un recente incontro al Quirinale ha consegnato al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, un documento in cui ha illustrato le preoccupazioni degli avvocati, e dei professionisti in generale, rispetto ai mutamenti economici e culturali in corso nel nostro Paese.

"Le professioni – ha spiegato - si sentono oggi sempre più strette fra il potere del Capitale e il potere dello Stato. Eliot Freidson, sociologo del lavoro della scuola di Chicago, sostiene che le istituzioni dei professionisti sono radicate non solo nell'economia, ma anche in quegli eventi sociali rappresentati dall'apprendimento, dal progresso e dalla pratica di un sistema di conoscenze e competenze specialistiche. L'obiettivo finale è conservare alti standard di performance per i cittadini con regole certe e pregnanti"

De Tilla ha fatto rilevare che "In tutte le realtà nelle quali si sviluppa un'economia di mercato, la funzione della professione di avvocato è collegata al rigore di percorsi formativi e di accesso (studi universitari, laurea, tirocinio, formazione obbligatoria, esame di stato, aggiornamento permanente, ecc.). E' ovvio a questo punto che la professione forense debba poter compiutamente giocare un ruolo di credibilità svolgendo puntualmente i propri compiti istituzionali e associativi (formazione, deontologia, potere disciplinare, contenimento dei costi, assenza di qualsiasi mascheramento, trasparenza, informazione corretta, ecc.). In questo ambito - aggiunge il presidente OUA - va indirizzata la riforma dell'ordinamento forense".

Facendo poi riferimento ai continui richiami dell'Autorità per la Concorrenza, guidata da Antonio Catricalà, il presidente dell'Oua ha sottolineato, che, ancora una volta, in Italia si è completamente fuori strada nella tutela del cittadino-consumatore, "l'eliminazione delle regole - ha continuato - si risolverebbe per gli avvocati in uno scadimento delle qualità e, in definitiva, in una minor protezione degli interessi del cliente. Altro che tutela del consumatore! La nuova visione mercantile è da respingere: è fonte di emarginazione dei professionisti e, con essi, della società civile".

Riferendosi all'accusa di essere una 'casta', de Tilla ha commentato: "l'assurdo è che non si riconosca che, in quasi tutte le professioni e segnatamente nella professione forense, le regole di accesso sono di larga (e forse eccessiva) liberalizzazione e imporrebbero maggiori restrizioni e maggiore rigore. Siamo in presenza di accessi facili e indiscriminati che mettono in concorrenza tra loro un numero enorme di professionisti con una conseguente decurtazione radicale e automatica delle tariffe professionali" ed ha aggiunto che il modello inglese non è compatibile con il modello latino, oltretutto diffuso nella maggior parte dei Paesi europei, fondato su presupposti che contrastano decisamente con la concezione mercantile della professione forense e l'assimilazione dell'avvocato all'operatore economico con il rischio della partecipazione negli studi legali di capitali impiegati da multinazionali, banche, assicurazioni e supermercati o addirittura di capitali di provenienza illecita.

Lo stato dell'arte, i progetti di legge, le proposte, le criticità e le prospettive di una riforma fortemente voluta da tutta l'avvocatura saranno discussi all'incontro: "Verso la riforma dell'ordinamento forense", organizzato per il 15 maggio a Collesalveti (Livorno), presso la Fondazione Carmignani, un dibattito finalizzato ad analizzare come sta cambiando l'Italia anche alla luce di quanto avviene nel resto dell'Europa. *Tara Fernandez*

## ITALIA OGGI

### Ronde in dirittura. Ma non armate

Il controllo della legalità sul territorio comunale potrà realizzarsi anche grazie alla collaborazione di associazioni di cittadini non armati. A tal fine e in via prioritaria, i sindaci si avvarranno di ex membri delle forze dell'ordine collaborazione di associazioni di cittadini non armati. A tal fine e in via prioritaria, i sindaci potranno avvalersi delle associazioni costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle forze dell'ordine. Scatta anche la responsabilità dei dirigenti e dei dipendenti tra le cause che potranno portare allo scioglimento del consiglio comunale o provinciale per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso. Lo scioglimento del consiglio porterà anche alla risoluzione, di diritto, degli incarichi dirigenziali a tempo determinato, di quelli di revisore dei conti e delle collaborazioni coordinate e continuative, nonché all'esclusione degli amministratori coinvolti dalle tornate elettorali. Questi i punti salienti contenuti nel testo del disegno di legge sulla sicurezza che ha avuto ieri il via libera dell'aula della camera (presenti 555, votanti 552, i sì sono stati 297, i no 255, gli astenuti 3). Il ddl torna ora al senato per l'ok definitivo.

**Ronde non armate.** I sindaci, d'intesa con i prefetti competenti, potranno avvalersi della collaborazione di associazioni di cittadini non armati, al fine di segnalare alle forze di polizia dello stato o locali eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana, nonché situazioni di disagio sociale. Le associazioni devono però essere iscritte in un apposito elenco, la cui tenuta sarà cura del prefetto. Sarà un apposito decreto del Viminale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del pacchetto sicurezza, che regolerà i requisiti per l'iscrizione nel citato elenco e le relative modalità di tenuta. Periodicamente, il prefetto provvede al monitoraggio dell'elenco, informando il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dei risultati. C'è, comunque, un canale privilegiato nella scelta delle associazioni di cittadini di cui avvalersi al fine di garantire sicurezza e legalità nel territorio comunale. Infatti, dispone il testo del disegno di legge in esame, i sindaci dovranno avvalersi, tra le associazioni iscritte nell'apposito elenco, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle forze dell'ordine, alle forze armate e agli altri corpi dello stato.

**Infiltrazioni criminalità.** Il testo del disegno di legge riscrive l'articolo 143 del Tuel in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per accertate infiltrazioni della criminalità organizzata. E lo fa allargando le ipotesi per le quali è possibile che il prefetto avvii l'istruttoria per la verifica dei condizionamenti criminali all'attività amministrativa dell'ente. Infatti, il prefetto disporrà accesso diretto presso l'ente interessato, anche al fine di verificare condizionamenti con riferimento non solo agli amministratori ma anche al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Il prefetto nominerà, a tal fine una commissione d'indagine composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, la quale in tre mesi (prorogabili per altri tre) dovrà terminare gli accertamenti mettendoli nero su bianco in apposite conclusioni. Entro 45 giorni dal deposito di tali conclusioni, il prefetto deve inoltrare una relazione riassuntiva al Viminale. Anche nei casi in cui il Viminale non disponga lo scioglimento ma dalla relazione prefettizia emerga la sussistenza di condizionamenti, con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, nonché ai funzionari e ai dipendenti, scatterà per questi la sospensione dall'impiego, ovvero la loro destinazione ad altro ufficio o altra mansione, con obbligo di avvio del relativo procedimento disciplinare. In caso di scioglimento del consiglio, il provvedimento conserverà i suoi effetti da un minimo di 12 mesi a un massimo di 18. Gli amministratori responsabili delle condotte che hanno portato allo scioglimento, non potranno candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato, ma non per sempre. Infatti, l'esclusione opererà solo relativamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso.

**Altre disposizioni.** Nei casi di indebita occupazione del suolo pubblico per le strade urbane o per ogni luogo in caso di sicurezza pubblica, il sindaco può disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino a cinque giorni, trasmettendo, altresì, il relativo verbale di accertamento al comando della guardia di finanza competente per territorio, per i successivi accertamenti. Antonio *G.Paladino*

## IL SOLE 24 ORE

Piano Dap. Incontro tra Marcegaglia, Ance e Alfano

### **Carceri galleggianti e progetti con i privati**

Tra le «soluzioni alternative» dell'edilizia penitenziaria, contenute nel piano che il direttore del Dap Franco Ionta ha presentato al ministro Angelino Alfano (si veda «Il Sole 24 Ore» del 5 maggio), spunta anche l'ipotesi di carceri galleggianti, in senso letterale. Intanto ieri sera nella sede del ministero di via Arenula il guardasigilli Angelino Alfano ha ricevuto la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, e Paolo Buzzetti, presidente dell'Ance, per discutere del coinvolgimento dei privati nel piano di rinnovamento del sistema carcerario. E stato poi costituito un gruppo di lavoro per seguire la realizzazione del piano carceri. La relazione del Dap, ora al vaglio del Governo, ipotizza «strutture modulari» che potrebbero superare l'emergenza: tra poco più di un mese, infatti, il sistema carceri entrerà in crisi, quando il sovraffollamento delle celle (ieri 62.473 posti occupati, a fronte di una soglia regolamentare di 43.201) sfonderà anche il limite di tollerabilità massima (63.702). L'idea di Ionta, nelle more della realizzazione della prima tranche di nuovi penitenziari — 4 mila posti nel prossimo biennio — passa anche dal palliativo transitorio di piattaforme o navi, ormeggiate in prossimità dei grandi porti italiani, con funzioni di carcere. Se l'idea del direttore del Dap venisse avallata dal Governo, l'Italia adotterebbe una soluzione già messa in pratica negli ultimi 20 anni in Gran Bretagna (un ex-traghetto della Sealink, ormeggiato nel 1987 nel porto di Harwich, come centro di detenzione galleggiante per immigrati irregolari), negli Stati Uniti (la prima a chiatte-prigione fu ormeggiata a New York nel 1989, lungo il fiume Hudson), e più recentemente in Olanda. Nelle 19 pagine di relazione al ministro, il Dap sottolinea che la nuova edilizia penitenziaria terrà conto di «soluzioni alternative» a quelle finora adottate, anche attraverso «strutture modulari», più economiche nella manutenzione e gestione, oltre che più rapide da costruire. E proprio per la realizzazione materiale di nuovi istituti, oltre che per ampliare o ristrutturare quelli vecchi, saranno impiegati i detenuti, seppure soltanto per «interventi edilizi complementari» come per esempio imbiancare le pareti, abbattere un muro, trasportare le brande. Il piano ipotizza la realizzazione complessiva, tassativamente entro dicembre 2012; di 46 nuovi padiglioni in altrettanti carceri già esistenti e la costruzione di 22 nuove carceri (di cui 9 già in costruzione) per un totale di 1,59 miliardi e 590 milioni di euro: l'obiettivo è la creazione di 17.129 posti letto. Di questi, 4.605 saranno pronti entro un paio d'anni attraverso l'ampliamento di carceri esistenti con nuovi padiglioni o ristrutturazioni, e la realizzazione di nuovi penitenziari già finanziati (costo complessivo 205.730.000 di euro); altri 6.201 posti, per un costo di 405 milioni, con fondi già individuati nella Cassa delle ammende (circa 120-130 milioni di euro ai quali il commissario straordinario Ionta può ora attingere, mentre fino a due mesi fa la Cassa era solo per il reinserimento dei detenuti), o nei fondi Fas per le aree sottosviluppate; infine 6.323 posti che costeranno 980 milioni con fondi ancora da individuare. «Considerate le limitate risorse finanziarie disponibili» il piano del Dap apre ai privati consentendo «la locazione finanziaria, la finanza di progetto e la permuta». La permuta prevede che le vecchie carceri nel centro delle città vengano trasformate in alberghi o in centri commerciali dai privati che, in cambio, costruiscono nuovi penitenziari in periferia: l'idea era stata un cavallo di battaglia dell'ex ministro Roberto Castelli, fautore nel 2001-2002 della Dike Aedifica Spa, società interamente partecipata dall'Economia che avrebbe dovuto gestire l'operazione, ma che fu sciolta dal successore di Castelli, Clemente Mastella. *Alessandro Galimberti*

## IL TEMPO

Il piano del Commissario straordinario

### **Carceri galleggianti nei porti**

Carceri "galleggianti", vale a dire piattaforme o navi ormeggiate a Genova, Livorno o in uno qualsiasi dei numerosi porti italiani, dove trasferire i detenuti così da risolvere l'emergenza sovraffollamento arrivata oggi a 62.473 posti occupati contro un limite regolamentare di 43.201 e una tollerabilità di 63.702.

L'ipotesi - una delle tante, oltre alla costruzione di 46 padiglioni e di 22 nuovi istituti, di cui 9 già finanziati, per arrivare a un incremento complessivo di 17.129 posti - è contenuta nel piano straordinario che il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap), Franco Ionta, ha consegnato all'inizio del mese al ministro della Giustizia Angelino Alfano. Nelle 19 pagine della relazione si sottolinea che la nuova edilizia penitenziaria terrà conto di «soluzioni alternative» a quelle fino ad ora adottate, anche attraverso «strutture modulari», più economiche nella manutenzione-gestione oltre che più rapide da costruire, nonchè «la previsione di strutture penitenziarie galleggianti». Inoltre per costruire nuove carceri, oltre che per ampliare le vecchie, saranno impiegati i detenuti per «interventi edilizi complementari» (ad esempio imbiancare le pareti, abbattere un muro, trasportare le brande etc).

Se il piano di Ionta avrà il «placet» del governo, l'Italia adotterà una soluzione già messa in pratica negli ultimi 20 anni in Paesi come Stati Uniti (la prima chiatta-prigione fu ormeggiata a New York nell'89, lungo il fiume Hudson), la Gran Bretagna (la nave-prigione Weare è stata ancorata dal 1997 al 2005 nella baia di Portland, in Dorset), e più recentemente l'Olanda. L'Osapp, il sindacato autonomo della polizia penitenziaria considera «inadeguato» il piano messo a punto da Ionta. «Per i 46 nuovi padiglioni servono 60-70 uomini in più per ciascuna struttura, e a questi vanno aggiunti altri 5mila per i 22 nuovi istituti.

In totale, quindi, c'è bisogno di almeno 8 mila nuovi agenti, che al momento non esistono come forza nuova di cui disporre». E le navi-carceri galleggianti? «Un'idea davvero originale segno che ci troviamo veramente in un mare di guai e Ionta sembra davvero averlo capito» commenta Leo Beneduci, segretario dell'Osapp. «L'unica condizione che poniamo a questa iniziativa sconvolgente è che a gestire queste nuove carceri sia direttamente l'esercito o la marina militare».



## IL SOLE 24 ORE

Diritto penale. Prime interpretazioni per il contrasto agli atti persecutori, introdotti dal DL 11/09

### Stalking, i cardini dal riesame

I tribunali iniziano a fissare le condizioni per lo stalking. Il nuovo reato, introdotto dal decreto legge n. 11 del 2009, poi convertito in legge, è indirizzato a interrompere e sanzionare le condotte invasive nella vita altrui prima che sfocino nella commissione di reati più gravi. Ora dal tribunale di Bari (Sezione riesame), ordinanza n. 347 del 6 aprile, arrivano alcune prime interpretazioni del delitto di stalking, o meglio secondo il Codice penale, articolo 612 bis, di atti persecutori. Per i giudici, che si sono trovati a valutare la fondatezza della carcerazione preventiva inflitta a un molestatore, perchè esista il reato è necessario in primo luogo il ripetersi della condotta. Non bastano, pare di capire, atti isolati e sporadici, anche se fastidiosi, quanto piuttosto la ripetizione ininterrotta di molestie e minacce. Inoltre, i comportamenti del molestatore devono avere l'effetto di procurare disagi psichici, timori per la propria incolumità, e quella delle persone care alla vittima o, ancora, un pregiudizio delle abitudini di vita. E quali possono essere queste condotte intrusive? Il tribunale ne elenca alcune come le telefonate, gli appostamenti, i pedinamenti fino alla realizzazione di illeciti più gravi come le minacce, i danneggiamenti, le ingiurie, le aggressioni fisiche. «Si tratta, quindi — sottolineano i giudici —, di comportamenti persecutori, diretti o indiretti, ripetuti nel tempo, che incutono uno stato di soggezione nella vittima, provocandole un disagio fisico o psichico e un ragionevole senso di timore». In termini di sistema, spiega, ancora l'ordinanza si tratta di una previsione che permette all'autorità giudiziaria di contare su una fattispecie medita perchè sino a qualche settimana fa, comportamenti come quelli presi ora in considerazione dal Codice penale, rientravano nel reato di molestie. Una fattispecie del tutto inadeguata a contrastare la possibile escalation delle condotte persecutorie, tenuto conto poi del fatto che i reati più gravi, dalla violenza privata ai maltrattamenti, erano applicabili solo quando la situazione era ormai precipitata. La novità ci avvicina invece ai Paesi di common law, dove di solito, osservano ancora i giudici, esiste una norma penale che dà dello stalking una definizione minimale alla quale sono collegate pene non troppo elevate; allo scattare del reato o anche solo in vista del pericolo che questo venga commesso, la vittima può richiedere all'autorità di emanare un *restraining order* con cui si diffida lo stalker dal proseguire nelle molestie persecutorie. Se l'*order* non viene rispettato scattano misure più pesanti e spesso le sanzioni penali sono affiancate da misure interdittive o da trattamenti psicologici (elemento questo invece assente nel reato di atti molesti). Nel caso approdato davanti al riesame si era verificato un progressivo aggravarsi della condotta di un uomo che, sposato e separato, era prima stato condannato per maltrattamenti in famiglia e, poi, dopo avere minacciato la ex moglie e la figlia durante il processo, all'avvenuta scarcerazione, aveva proseguito con minacce insistenti e tentativi di aggressioni. Tutte condotte che, ai giudici del riesame, hanno fatto ritenere fondato il provvedimento di custodia in carcere. *Giovanni Negri*

Le condizioni . Tribunale di Bari, riesame, ordinanza n. 347 del 2009

Al fine, quindi, di colmare il vuoto di tutela della vittima di comportamenti ripetuti e insistenti tali da non integrare ancora i più gravi reati contro la vita o l'incolumità personale, ma comunque idonei a fondare un giustificato timore tale per tali beni, si è inserita la nuova fattispecie di reato di cui all'articolo 612-bis, Codice penale. Perché sussista la fattispecie delittuosa è quindi necessario, in primo luogo, il ripetersi della condotta: gli atti e comportamenti volti alla minaccia o alla molestia devono essere reiterati. I comportamenti devono essere intenzionali e finalizzati alla molestia. Inoltre, occorre che i suddetti comportamenti abbiano l'effetto di provocare disagi psichici (...).



## DIRITTO E GIUSTIZIA

### **Al via il Congresso nazionale di Unicost con un occhio vigile sui "mali" del Sud**

Si apre oggi a Siracusa il Congresso Nazionale di “Unità per la Costituzione”, la corrente dell’Anm che ritiene proprio patrimonio fondante *“la terzietà costituzionale, il pluralismo interno, il non collateralismo partitico”*. I lavori dell’assise di Unicost hanno per titolo, in questa occasione, *“La modernità del modello di giurisdizione nella Costituzione”*. La tre giorni di dibattito sarà aperta, (con la presidenza di Francesco Mannino, componente del Consiglio Superiore della magistratura), alle 15 con un indirizzo di saluto e con la relazione introduttiva del segretario generale Unità per la Costituzione, Marcello Matera cui seguiranno un dibattito generale ed alcuni interventi programmati. Domani, sabato 16, la sessione mattutina (presieduta da Nello Stabile, Presidente di Unicost) prevede alle 9 una testimonianza di Guido Lo Forte su *“1979-2009: i trent’anni di Unità per la Costituzione”* cui seguiranno dibattito e interventi. La sessione pomeridiana (presieduta da Giuseppe Gennaro) sarà centrata sul *“Forum sulle condizioni dei magistrati degli uffici meridionali: mobilità, carichi di lavoro e dignità della giurisdizione”* con il coordinamento di Mariano Sciacca e, a seguire discussione e interventi. Al termine sarà approvata la mozione finale del congresso e saranno chiusi i lavori. Di particolare interesse la giornata domenicale che prevede, a partire dalle 9.30, la tavola rotonda *“La sfida della modernità tra necessità dell'autoriforma e l'attuazione della Carta Costituzionale. Per una magistratura autonoma e responsabile”* e che, secondo programma, vedrà la partecipazione di Giuseppe Maria Berruti, Anna Finocchiaro, Luca Palamara, Gaetano Pecorella, Michele Vietti, con il coordinamento di Felice Cavallaro e che rappresenta l’ultimo appuntamento dei tre giorni di incontri e di lavoro a Siracusa. In occasione del Congresso di Unicost, inoltre, sarà presentato il libro *“Storie di giustizia al Sud: i magistrati si raccontano”* con testimonianze di Ivan Lo Bello, Giuseppe Maria Berruti, Guido Lo Forte, Giuseppe Pignatone e di molti altri colleghi siciliani e calabresi che raccontano le loro esperienze professionali da Gela a Palmi tra carichi di lavoro, strutture fatiscenti, desertificazione delle procure e contrasto alla mafia e alla criminalità organizzata.

## DIRITTO E GIUSTIZIA

### **Osservatorio nazionale sulla famiglia, si cambia. Ecco il nuovo regolamento**

Osservatorio nazionale sulla famiglia: ecco il nuovo regolamento. Si torna alla sede unica quella presso Palazzo Chigi: via, quindi, le sedi di Bologna e Bari. Cancellati anche i tre membri designati dai consultori privati. Sono queste le principali novità del decreto n. 43/2009 della Presidenza del Consiglio dei ministri che riscrive le regole volute dal ministro Rosy Bindi nel 2007. Il provvedimento (qui leggibile come documento correlato) messo a punto dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Carlo Amedeo Giovanardi con delega alla famiglia, è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 104 del 7 maggio 2009.

**Compiti.** L'Osservatorio, istituito presso la Presidenza del Consiglio, svolge funzioni di studio, ricerca, documentazione, promozione e consulenza sulle politiche in favore della famiglia. Ma non solo: supporta anche il Dipartimento per le politiche della famiglia nella predisposizione del piano nazionale per la famiglia. E non finisce qui: l'istituzione, infatti, coordina le proprie attività di ricerca e documentazione con quelle dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per quanto concerne il Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. Il regolamento prevede poi anche la realizzazione di un rapporto biennale sulla condizione della famiglia in Italia. Lo scopo? Aggiornare le conoscenze sulle principali dinamiche demografiche, sociologiche, economiche e di politica familiare.

**Composizione.** L'Assemblea è composta: **a)** da dodici componenti, dei quali due designati dal presidente del Consiglio o dal Ministro o sottosegretario, e uno rispettivamente dai ministri dell'Interno, della Giustizia, dell'Economia, dello Sviluppo economico, del Lavoro, dell'Istruzione, delle Infrastrutture, delle Pari opportunità, della Gioventù, dell'Ambiente; **b)** da dodici componenti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281/97, dei quali sette indicati dalle regioni e cinque dalle autonomie locali; **c)** da tre componenti designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative; **d)** da tre componenti designati dalle associazioni dei datori di lavoro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura maggiormente rappresentative; **e)** da tre componenti designati dalle associazioni familiari a carattere nazionale; **f)** da tre componenti designati dalle associazioni del terzo settore a carattere nazionale. Sarà il *premier* o il Ministro o sottosegretario con delega alla famiglia a presiedere e nominare i componenti dell'Assemblea. (*cri.cap*)

## DIRITTO E GIUSTIZIA

*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2009, n. 43*

*Regolamento recante istituzione e funzionamento del nuovo Osservatorio nazionale sulla famiglia.*

Publicato in GU n. 104 del 7 maggio 2009

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 29, 30, 31 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, commi 1250 e 1253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il regolamento recante «Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia», adottato con decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 242;

Visto il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia del 15 aprile 2008, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2008, registro n. 8, foglio n. 101, con il quale sono state ripartite le risorse afferenti al Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2008;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in particolare l'articolo 1, commi 13 e 14, lettera b);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, con il quale il sen. Carlo Amedeo Giovanardi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, con il quale il Sottosegretario Carlo Amedeo Giovanardi è stato delegato ad esercitare le funzioni in materia di politiche per la famiglia;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 18 dicembre 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 febbraio 2009;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 20 febbraio 2009;

Adotta  
il seguente regolamento:

#### Art. 1.

#### Osservatorio nazionale sulla famiglia

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, d'ora in poi denominato «Osservatorio», quale organismo di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali per la famiglia.

#### Art. 2.

#### Funzioni

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, l'Osservatorio svolge funzioni di studio, ricerca, documentazione, promozione e consulenza sulle politiche in favore della famiglia.

2. L'Osservatorio svolge altresì funzioni di supporto al Dipartimento per le politiche della famiglia ai fini

della predisposizione del Piano nazionale per la famiglia di cui all'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Nello svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 l'Osservatorio:

- a) assicura lo sviluppo delle funzioni di analisi e studio della condizione e delle problematiche familiari, anche attraverso la realizzazione di un rapporto biennale sulla condizione familiare in Italia finalizzato ad aggiornare le conoscenze sulle principali dinamiche demografiche, sociologiche, economiche e di politica familiare;
- b) promuove iniziative ed incontri seminari per favorire la conoscenza dei risultati delle ricerche e indagini e la diffusione delle buone pratiche attraverso lo scambio di esperienze;
- c) coordina le proprie attività di ricerca e documentazione con quelle dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per quanto concerne il Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;
- d) coordina le proprie attività di ricerca e documentazione con quelle degli Osservatori regionali e locali; a tal fine, alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5 partecipano due esperti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

#### Art. 3.

##### Organi dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia.

2. Sono organi dell'Osservatorio:

- a) il Presidente;
- b) l'Assemblea;
- c) il Comitato tecnico-scientifico.

2. L'Assemblea e il Comitato tecnico-scientifico sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica tre anni.

#### Art. 4.

##### Composizione e funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta:

- a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia che la presiede e ne nomina i componenti;
- b) da dodici componenti, dei quali due designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, e uno rispettivamente dai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, delle pari opportunità, della gioventù, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;
- c) da dodici componenti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei quali sette indicati dalle regioni e cinque dalle autonomie locali;
- d) da tre componenti designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- e) da tre componenti designati dalle associazioni dei datori di lavoro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura maggiormente rappresentative;
- f) da tre componenti designati dalle associazioni familiari a carattere nazionale;
- g) da tre componenti designati dalle associazioni del terzo settore aventi carattere nazionale.

2. L'Assemblea stabilisce gli orientamenti generali del Piano delle attività dell'Osservatorio, la cui attuazione è demandata al Comitato tecnico scientifico.

3. L'Assemblea, per esigenze di semplificazione, organizza la propria attività affidando la fase istruttoria ad un Gruppo di lavoro interno rappresentativo delle diverse sue componenti.

#### Art. 5.

##### Comitato tecnico scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Direttore tecnico-scientifico dell'Osservatorio, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, ed è composto dal capo del Dipartimento per le politiche della famiglia o da un suo delegato e da cinque esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia tra soggetti di elevata e comprovata professionalità nel campo delle politiche sociali e familiari.
2. Il Comitato tecnico-scientifico ha funzioni di organizzazione ed attuazione del programma di attività dell'Osservatorio, sulla base degli indirizzi formulati dall'Assemblea.

#### Art. 6.

##### Convenzioni

1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia può stipulare convenzioni con enti pubblici di comprovata esperienza e qualificazione nel campo delle politiche per la famiglia, per lo svolgimento in collaborazione delle attività di comune interesse intese al perseguimento delle finalità e degli scopi dell'Osservatorio.

#### Art. 7.

##### Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio

1. Ai componenti dell'Assemblea spetta esclusivamente il rimborso delle eventuali spese di viaggio e di soggiorno.
2. Con determinazione del capo del Dipartimento per le politiche della famiglia sono definiti, nel limite delle risorse disponibili, i compensi spettanti ai componenti del Comitato tecnico-scientifico.
3. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dal Dipartimento per le politiche della famiglia.

#### Art. 8.

##### Finanziamento

1. Agli oneri derivanti dal presente regolamento si provvede mediante assegnazione dal Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### Art. 9.

##### Disposizione finale

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 242.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.